



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti  
gli Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 30 settembre 1996  
Rif. P/CR.c/3296

**CIRCOLARE N° 55**

**OGGETTO: Istituzione Enti di Previdenza - Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26,  
legge n° 335/1995**

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota del Ministero del Lavoro n° PS/82441 del 24 corrente, tesa a identificare i soggetti delegati a versare i previsti contributi presso la gestione separata INPS.

In pratica, restano esclusi da tale obbligo i geologi che esplicano attività libero-professionale anche quando svolta mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si comunica, infine, che il predetto Ministero è stato sollecitato dagli Ordini interessati a sbloccare la procedura di autorizzazione all'avvio della fase conclusiva per la istituzione degli Enti di cui all'art. 5.

Le comunicazioni al riguardo saranno tempestivamente trasmesse agli Ordini in indirizzo.



IL PRESIDENTE  
(Dr. Geol. Pietro De Paola)



CONFERENZA NAZIONALE  
PERITI INDIPENDENTI  
25 SET. 1996  
2751 M

Roma 24 SET. 1996 10

Ministero del Lavoro  
della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE  
- DIV. IX -

- 1 INPS Direzione Generale
- 00144 R.O.M.A.
- Ministero del Tesoro R.G.S. - I.G.F. - DIV. VI
- Consulta Nazionale Ordini e Collegi Professionali privi di Cassa di previdenza
- INPGI
- ENPAIA

Prot. N. 2751/82444/AUT-L-2  
Allegati

OGGETTO : Gestione separata INPS ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. LORO REDI

Al fine di fornire ogni utile contributo di competenza per la corretta identificazione dei soggetti interessati all'obbligo contributivo presso la gestione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue:

a) I corrispettivi dei liberi professionisti per l'attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 2, lettera A del D.P.R. n. 917/1986 e, pertanto, sono assoggettabili alla contribuzione presso la gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'obbligatorietà della contribuzione di cui sopra, per le attività di che trattasi, ha capo sia al professionisti per i quali già esiste un Ente di previdenza di categoria e sia ai professionisti appartenenti a categorie per le quali sono in corso di costituzione gli Enti di previdenza secondo il disposto del D.Lgs. n. 103/1996.

b) I liberi professionisti appartenenti alle categorie professionali che hanno posto in essere le procedure previste dal citato D.Lgs. n. 103 per il conseguimento della diversa tutela previdenziale di

L'INPS POSSI' NON AVERE IL DIRITTO DI...  
...di...  
...di...

Ed

cui all'art.2, comma 26, della citata legge n.335 non sono per il momento tenuti agli adempimenti connessi all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS di cui all'oggetto. Per i predetti soggetti l'esoluzione opera anche nel caso in cui l'attività autonoma di libera professione è svolta mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Le categorie di che trattasi sono indicate nell'unito elenco che si trasmette per opportuna conoscenza.

Nel rappresentare quanto sopra si invita codesto Istituto a voler porre in essere ogni utile azione intesa a vigilare sul corretto e puntuale adempimento degli obblighi contributivi da parte dei soggetti interessati alla gestione indicata in oggetto.

IL MINISTRO



EDS/frc

ELENCO PER CATEGORIA DEI SOGGETTI INTERESSATI DALLA TUTELA  
PREVIDENZIALE EX ART. 2, COMMA 25, LEGGE N. 335/95.

- A) Ente pluricategoriale (ex art. 3, co. 1, lett. a) del  
d.lg. vo 10.2.96, n. 103):
- 1) Chimici
  - 2) Agronomi e Dottori forestali
  - 3) Geologi
  - 4) Attuari
- B) Ente gestore di categoria (ex art. 3, co. 1, lett. b) del  
d. lg. vo n. 103/96):
- 1) Infermieri professionali, assistenti sanitari e  
vigilatrici d'infanzia
  - 2) Psicologi
  - 3) Biologi
  - 4) Periti industriali
- C) Inclusione in altra forma previdenziale obbligatoria (ex  
art. 3, co. 1, lett. g) del d.lg. vo n. 103/96):
- 1) Periti agrari e agrotecnici (ENPAIA)
  - 2) Giornalisti professionisti e pubblicitari liberi  
professionisti (INPGI).

EL